

**S.C. AFFARI GENERALI****DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Approvazione regolamento generale per i dipartimenti di area amministrativa e di area sanitaria

**IL DIRETTORE GENERALE**

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. n. 41 del 7/12/2006 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
- la D.C.R. n. 8 del 28/02/2008 con la quale è stato disposto, tra l’altro, che l’organizzazione dipartimentale deve essere assunta come obiettivo primario;
- la D.G.R. 945 del 1/08/2008 “Direttiva inerente i criteri operativi ed organizzativi per l’istituzione e il funzionamento dei Dipartimenti Sanitari”;
- la L.R. n. 17 del 29/7/2016 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria” e s.m.i.;
- la L.R. n. 27 del 18/11/2016 “Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)”;

Richiamata altresì la Deliberazione n. 239 del 19/4/2018 e s.m.i. con la quale si è proceduto all’adozione dell’Atto Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3 c. 1-bis, del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. rimodulato secondo gli aspetti e/o rilievi rappresentati da A.Li.Sa. e Regione Liguria;

Visto l’art. 28 del vigente Atto Aziendale di diritto privato che individua l’organizzazione dipartimentale quale modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell’Azienda;

Considerato che la D.G.R. 945/2008 indirizza le aziende sanitarie a disciplinare il funzionamento dei dipartimenti mediante un regolamento specifico;

Dato atto che il Collegio di Direzione ha espresso parere favorevole su detti regolamenti generali nella seduta in data 13/4/2021;

Ritenuto pertanto necessario approvare il regolamento generale per il funzionamento dei dipartimenti di area amministrativa e il regolamento generale per il funzionamento dei dipartimenti di area sanitaria, come da schemi allegati sub A e sub B al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Dato atto che ai sensi dei suddetti regolamenti generali, in attuazione del regolamento generale, possono essere adottati dai Dipartimenti aziendali specifici regolamenti operativi per gli aspetti tecnico-organizzativi delle singole strutture facenti parte del Dipartimento.

Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

### DELIBERA

1. di approvare il regolamento generale per il funzionamento dei dipartimenti di area amministrativa e il regolamento generale per il funzionamento dei dipartimenti di area sanitaria, come da schemi allegati sub A e sub B al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;
3. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L.3;
4. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 2 pagine, dall'allegato sub A di n. 8 pagine e dall'allegato sub B di n. 10 pagine e così in totale da n. 20 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE  
S.C. AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Visto  
per la verifica della regolarità contabile

IL DIRETTORE  
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'  
(Dott. Stefano GREGO)



## **REGOLAMENTO GENERALE DEI DIPARTIMENTI DI AREA GIURIDICO- PROFESSIONALE-TECNICO- AMMINISTRATIVA**

### **ART.1**

#### **Fonti e disciplina**

Ai sensi dell'art.28 del vigente atto aziendale di diritto privato, adottato ex art.3 c.1bis Dlgs n.502/1992 e s.m.i. con deliberazione n.239 del 19.4.2018 e s.m.i. , l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'Azienda.

L'Azienda è organizzata nel rispetto del modello dipartimentale delineato dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. nonché dagli artt. 38 e ss. della L.R. n. 41/2006 e s.m.i. ed è strutturata in Dipartimenti formalmente istituiti secondo la Direttiva inerente ai criteri operativi ed organizzativi e per l'istituzione ed il funzionamento degli stessi, predisposta dalla Regione Liguria con la D.G.R. n. 945 del 1/8/2008, come da vigente atto di diritto privato adottato ex art.3 c.1bis Dlgs n.502/1992 e s.m.i. e Documento Strategico Aziendale.

### **ART.2**

#### **Definizione di Dipartimento**

1. Il Dipartimento è un modello organizzativo costituito da strutture complesse e semplici e semplici dipartimentali omogenee, omologhe, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale.
2. Il Dipartimento costituisce pertanto una struttura di direzione e coordinamento per lo svolgimento di funzioni complesse con compiti di orientamento, consulenza e supervisione per la funzione cui è preposto.
3. Le strutture costituenti il Dipartimento sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati. A tal fine adottano regole condivise di comportamento.
4. Le strutture afferenti al Dipartimento mantengono la propria autonomia specialistica e responsabilità nell'ambito di un modello gestionale e organizzativo comune, volto a fornire una risposta unitaria, efficiente e completa alle richieste di prestazioni degli utenti interni ed esterni.
5. Il Direttore Generale, con l'atto di diritto privato adottato ex art.3 c.1bis Dlgs n.502/1992 e s.m.i., provvede alla costituzione del dipartimento e ne disciplina, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa, le modalità di funzionamento, le competenze e l'attribuzione delle responsabilità.
6. Al Dipartimento sono assegnate le risorse necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite.

### **ART.3**

#### **Scopi del Dipartimento**

1. La specifica tipologia organizzativa del Dipartimento deve essere volta a conseguire efficacia operativa, attraverso efficienza ed economia di gestione delle sue componenti, mediante l'uso razionale ed integrato delle risorse umane e tecniche disponibili.
2. Il modello organizzativo dipartimentale deve garantire in particolare:
  - il coordinamento e lo sviluppo delle attività tecnico-professionali-giuridico-amministrative, di studio e di controllo sulla qualità delle prestazioni, nonché delle attività giuridico-amministrative, tecniche e, in generale, di supporto;

- l'efficiente gestione delle risorse disponibili.
3. Le modalità di funzionamento, le competenze e l'attribuzione delle responsabilità relativamente ai dipartimenti sono stabilite con il presente atto regolamentare.
  4. Il Dipartimento, in quanto aggregazione organizzativa e funzionale, assume la valenza di soggetto negoziale nei rapporti con l'Azienda e gli altri dipartimenti.

#### ART.4

##### Criteri di aggregazione dipartimentale

1. Le strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali, compatibilmente con le disponibilità di spazi, vengono aggregate oltre che funzionalmente anche fisicamente, in modo da consentire la gestione comune delle risorse umane, tecniche ed economiche assegnate.
2. In presenza di situazioni logistiche, organizzative ed economiche che non consentono l'immediata aggregazione fisica delle strutture componenti il Dipartimento, si procederà ad aggregazione funzionale.
3. L'aggregazione delle strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali è effettuata sull'individuazione di obiettivi comuni di intervento gestionali.
4. Il Dipartimento aggrega almeno quattro strutture organizzative complesse e può comprendere anche strutture organizzative semplici, ai sensi dell'art.39 della L.R. 7.12.2006 n°41 e s.m.i., salva la deroga prevista dall'art.39, comma 4 di detta L.R.
5. Le strutture complesse e semplici dell'Azienda partecipano, di norma, ad un solo Dipartimento. Ove ricorrano comprovate finalità organizzative uno o più strutture semplici possono partecipare a più di un Dipartimento.
6. I Dipartimenti possono essere aziendali o interaziendali.
7. E' demandata a specifici protocolli d'intesa tra le Amministrazioni interessate l'individuazione di strutture dipartimentali interaziendali, comprendenti strutture complesse di ASL 3 e di altre Aziende/Enti del SSR.
8. I Dipartimenti possono essere strutturali, funzionali, transmurali ed interaziendali.
9. I Dipartimenti funzionali possono comprendere anche strutture extraaziendali.
10. Il Dipartimento Strutturale è un'aggregazione stabile di Strutture Complesse che trova ragione d'essere quando serve a razionalizzare, sia in termini di efficienza che di economicità, i rapporti fra diverse strutture organizzative, non altrimenti aggregabili, e viene costituito in relazione alle tipologie di attività o di personale.  
Il Dipartimento Strutturale è dotato di autonomia gestionale soggetta a rendicontazione analitica.

L'organizzazione dei Dipartimenti Strutturali è caratterizzata, inoltre, da:

- attribuzione di risorse e conseguente responsabilità di gestione del direttore connessa con il loro utilizzo;
  - attribuzione al direttore di Dipartimento di poteri e responsabilità di gestione in ordine alla razionale e corretta programmazione delle attività;
  - condivisione di spazi, professionalità, risorse e tecnologie;
  - appartenenza delle strutture organizzative ad un unico Dipartimento.
11. Il Dipartimento Funzionale si caratterizza per un sistema di aggregazione collegato ad una funzione comune. Per sua natura, la costituzione di un Dipartimento Funzionale non deve generare ulteriori costi, né determinare l'erogazione di indennità ricorrenti o di compensi ulteriori, se non a titolo, eventuale, di retribuzione di risultato.

#### ART.5

##### Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
  - il Direttore del Dipartimento, quale livello gestionale in ambito programmazione aziendale e controllo di gestione
  - il Comitato direttivo del Dipartimento, quale livello deliberante, propositivo-consultivo.

#### ART.6

##### Il Direttore del Dipartimento

1. Il direttore del dipartimento, ai sensi dell'art.17 bis del Dlgs 502/92 e smi e dell'art.41 della L.R. 7.12.2006 n°41 è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, con atto motivato. Le funzioni svolte dal direttore di dipartimento sono aggiuntive a quelle di direttore di struttura complessa.
2. Il Direttore di Dipartimento dura in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile.
3. La revoca del direttore di dipartimento può essere disposta con atto deliberativo motivato dal Direttore generale.
4. Il Direttore di dipartimento cessa in caso di decadenza dall'incarico di direttore di struttura complessa ovvero per spostamento della struttura complessa in altro dipartimento od in caso di fusione di due o più dipartimenti e/o soppressione del dipartimento.
5. Ai sensi dell'art.15 ter, 5 comma Dlgs 502/92 e smi il direttore del dipartimento è sostituito, in caso di sua assenza od impedimento, da un altro dirigente del dipartimento, individuato dal responsabile del dipartimento stesso. Alle predette mansioni non si applica l'art.2103, primo comma del cod.civ.
6. Nell'ambito delle funzioni dipartimentali il Direttore Generale definisce annualmente, con il direttore di dipartimento i programmi e gli obiettivi che dovranno essere realizzati dal dipartimento individuando le relative risorse.

#### ART.7

##### Compiti del direttore di dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento cura l'attuazione degli indirizzi politici, gestionali ed amministrativi definiti dalla Direzione Aziendale, nell'osservanza delle direttive, dei piani, dei programmi formulati dalla Direzione medesima.
2. Il Direttore del Dipartimento ha autonomia decisionale nell'ambito delle linee programmatiche fissate dal Direttore Generale, tenuto conto di quanto proposto dal Comitato di Dipartimento.
3. Il Direttore del Dipartimento:
  - a) assicura il funzionamento del Dipartimento;
  - b) promuove le verifiche di audit interno;
  - c) verifica la conformità delle attività dipartimentali agli indirizzi approvati nell'ambito del Comitato di Dipartimento;
  - d) rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione Aziendale.
4. Il Direttore del Dipartimento, in particolare:
  - ✓ Organizza e garantisce i rapporti tra il personale operante nelle strutture costituenti il Dipartimento e ne dispone l'utilizzazione, di concerto con i direttori responsabili delle stesse.

- ✓ Assicura il coordinamento delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati dal Dipartimento, garantendo altresì l'ottimale funzionamento di eventuali attrezzature e mezzi non afferenti specificatamente ad una singola struttura.
  - ✓ Cura la raccolta dei dati sull'attività svolta dal Dipartimento, dati da utilizzare per la valutazione corrente dei risultati e per il miglioramento dei servizi erogati.
  - ✓ E' Referente nel "Sistema privacy" aziendale, con i compiti specifici previsti nel D.P.S. privacy di ASL 3 e del "Sistema Aziendale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza", con i compiti specifici previsti dal P.T.P.C.T. di ASL 3.
  - ✓ E' delegato del Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex art.16 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con autorizzazione a subdelega nei confronti dei direttori delle strutture del Dipartimento.
  - ✓ Assicura il coordinamento tra le varie componenti che concorrono all'attività del Dipartimento.
  - ✓ Riunisce periodicamente il Comitato direttivo del Dipartimento secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento e verifica, congiuntamente al Comitato, la conformità delle attività dipartimentali agli indirizzi approvati dal citato Comitato.
  - ✓ Negozia, definisce e gestisce gli obiettivi di budget assegnati annualmente al Dipartimento ed in particolare contratta con la Direzione Aziendale l'assegnazione delle risorse in rapporto agli obiettivi negoziati ed ai risultati conseguiti in termini di produttività del Dipartimento e delle relative strutture.
  - ✓ Coordina le iniziative per la definizione e la gestione degli obiettivi di budget assegnati alle strutture complesse e semplici dipartimentali facenti capo al Dipartimento, promuovendo attività di collaborazione nella ricerca di ottimali risultati ed economie funzionali.
  - ✓ Rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione generale e con gli organismi esterni.
5. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.
  6. Il direttore di dipartimento inoltre, in particolare, propone iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale assegnato al Dipartimento; promuove lo sviluppo di protocolli e linee guida, in applicazione di indirizzi nazionali, regionali in accordo con gli orientamenti strategici aziendali; vigila, anche tramite i direttori responsabili delle strutture di afferenza, sul personale attribuito alle strutture dipartimentali anche sul piano disciplinare e del rispetto del codice di comportamento.
  7. E' garante della qualità complessiva del servizio erogato dal Dipartimento.
  8. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento in relazione agli specifici ambiti di responsabilità.
  9. I Direttori di dipartimento fanno parte del Collegio di Direzione.
  10. Il Direttore del Dipartimento strutturale provvede altresì a:
    - a) negoziare con la Direzione generale obiettivi e risorse;
    - b) gestire le risorse direttamente attribuite al Dipartimento;
    - c) definire, sentito il Comitato di Dipartimento, il piano delle attività, i programmi e le risorse da attribuire alle strutture organizzative del Dipartimento;
    - d) monitorare e verificare, congiuntamente al Comitato, l'attività di gestione del Dipartimento;
    - e) garantire il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento istituzionale ed eventuale certificazione;
    - f) rispondere alla Direzione Aziendale dei risultati conseguiti, anche in relazione alla gestione dei servizi che afferiscono al Dipartimento, per gli ambiti di competenza;

- g) formulare alla Direzione Aziendale proposte relative alle esigenze formative del personale;
- h) esercitare, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, le funzioni proprie e delegate dal datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro con facoltà di sub-delega ai sensi dell'art. 16, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;
- i) assumere, in caso di necessità urgenti, iniziative decisionali avocando a sé procedure di diretta competenza dei Direttori delle Strutture Complesse e Semplici dipartimentali afferenti al Dipartimento;
- j) preparare l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni del Comitato di Dipartimento;
- k) rispondere insieme al Collegio di Direzione ed ai direttori delle strutture afferenti al Dipartimento dell'attuazione degli obiettivi regionali, nonché della corretta ed economica gestione dell'Azienda, per gli ambiti di rispettiva competenza;
- l) promuovere, all'interno del Dipartimento, delle linee strategiche aziendali per le quali collabora con la direzione aziendale per la formulazione;
- m) promuovere l'integrazione con le piattaforme territoriali e in particolare con il Dipartimento di Prevenzione, i Distretti, gli altri Dipartimenti aziendali ed i Presidi Ospedalieri;
- n) Promuovere la tempestiva e regolare diffusione delle informazioni all'interno delle strutture complesse e/o semplici dipartimentali afferenti al Dipartimento;
  - o) partecipare, secondo le modalità previste dai regolamenti aziendali, al processo di conferimento degli incarichi afferenti al Dipartimento;
  - p) Curare l'attuazione del modello dipartimentale secondo le previsioni dall'Atto di Autonomia Aziendale.

#### ART.8

##### Composizione del Comitato Direttivo del Dipartimento

1. Il Comitato di Dipartimento è organo collegiale composto dai responsabili delle strutture organizzative del Dipartimento e supporta il Direttore di Dipartimento per la programmazione, l'organizzazione delle attività e le funzioni di coordinamento del Dipartimento.
2. Le funzioni del Comitato di Dipartimento sono, essenzialmente, di natura propositiva e consultiva.
3. Il Comitato direttivo del Dipartimento è composto:
  - a. Dai dirigenti responsabili delle strutture complesse afferenti al Dipartimento
  - b. Dai dirigenti responsabili delle strutture semplici e semplici dipartimentali afferenti al Dipartimento.
  - c. Dagli incaricati di funzione su invito del Direttore del Dipartimento, su argomento per il quale sia richiesto un contributo specifico e senza diritto di voto.
4. I soggetti di cui al punto 3 del presente articolo possono essere membri di un solo Comitato direttivo dipartimentale.
5. In caso di partecipazione di una struttura complessa a più Dipartimenti, il responsabile del settore di attività che afferisce ad un Dipartimento diverso da quello di cui fa parte l'intera struttura complessa è membro del Comitato Direttivo di quel Dipartimento ed espleta la propria collaborazione nell'ambito dei compiti e dell'autonomia allo stesso conferiti, sulla base delle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari, dal dirigente responsabile della struttura complessa di appartenenza.

6. Non sono previsti membri vicari o supplenti.
7. Il Direttore di Dipartimento può invitare al Comitato di dipartimento, senza diritto di voto, altre figure professionali del dipartimento od aziendali.

#### ART.9

##### Compiti del Comitato Direttivo del Dipartimento

1. Al Comitato direttivo del Dipartimento sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a. Supporto nella programmazione della razionale utilizzazione del personale del Dipartimento in una prospettiva di integrazione dipartimentale
  - b. Supporto nella programmazione della gestione delle attrezzature, dei presidi e delle risorse assegnate al Dipartimento
  - c. Adozione delle linee guida e dei protocolli di indirizzo operativo del Dipartimento
  - d. Individuazione dei modelli e criteri per la verifica e la valutazione di audit interni
  - e. Esame di argomenti e proposte ritenuti di particolare rilevanza per le attività del Dipartimento
  - f. Proposta degli obiettivi di budget annuale proposti per le strutture afferenti al Dipartimento
  - g. Parere al Direttore del Dipartimento sull' istituzione e/o soppressione di Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali del Dipartimento.
2. Il parere del Comitato è di natura obbligatoria e non vincolante.

#### ART.10

##### Modalità di funzionamento del Comitato Direttivo del Dipartimento

1. Il Comitato Direttivo del Dipartimento si riunisce, di norma, a cadenza trimestrale, su convocazione del direttore del dipartimento.
2. Il Comitato è convocato anche:
  - a. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti
  - b. Su richiesta straordinaria del Direttore Amministrativo e/o del Direttore generale
  - c. Su richiesta straordinaria del Collegio di Direzione.
3. La convocazione deve essere effettuata dal Direttore di dipartimento per iscritto (utilizzando la posta elettronica aziendale), almeno sette giorni prima della seduta (salvo le urgenze) e deve riportare l'ordine del giorno della seduta.
4. Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei componenti votanti.
5. Il Comitato si esprime, di norma, a maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui si richieda la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.
6. Nei seguenti casi è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti :  
Proposta degli obiettivi di budget annuale per le strutture afferenti al Dipartimento; parere al Direttore del Dipartimento, sull'istituzione e/o soppressione di Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali del Dipartimento, sull'inserimento nel Dipartimento o di trasferimento ad altro Dipartimento di strutture semplici o semplici dipartimentali; Supporto nella programmazione della razionale utilizzazione del personale del Dipartimento in una prospettiva di integrazione dipartimentale; Adozione delle linee guida e dei protocolli di indirizzo operativo e regolamento operativo del dipartimento; proposte di modifiche od integrazioni del Regolamento

generale del Dipartimento; Proposte di piani di aggiornamento e riqualificazione del personale, programmazione e coordinamento delle attività di didattica del dipartimento; Esame di argomenti e proposte ritenuti di particolare rilevanza per le attività del Dipartimento.

7. In caso di parità di voto prevale quello del direttore del Dipartimento.
8. In ogni seduta viene redatto, approvato, sottoscritto e conservato un verbale della stessa.
9. I componenti del Comitato direttivo non hanno limiti di durata in carica. In caso di decadenza di un membro (per quiescenza, trasferimento, dimissioni, mancato rinnovo delle funzioni, revoca a sensi di legge, decesso, etc.) il Comitato stesso viene integrato con il nuovo responsabile subentrante.
10. In caso di vacanza del responsabile di struttura complessa lo stesso è sostituito, nelle more della nuova nomina, dal dirigente che, in forza di atto deliberativo, ne svolge temporaneamente le funzioni.

#### ART.11

##### Funzioni dei responsabili di struttura complessa e semplice o semplice dipartimentale

1. I dirigenti responsabili di struttura complessa dipartimentale o di struttura semplice o semplice dipartimentale, oltre ai compiti istituzionali regolati da disposizioni normative, contrattuali e regolamentari, in base alle quali hanno autonomia decisionale e responsabilità, svolgono in particolare le seguenti funzioni:
  - a) predispongono, nell'ambito del piano di lavoro dipartimentale, i programmi di lavoro della struttura complessa dipartimentale o della struttura semplice o semplice dipartimentale e ne verificano l'attuazione
  - b) gestiscono le risorse di competenza in linea con il programma dipartimentale ed adottano direttive per lo svolgimento delle attività per la razionale utilizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate.

#### ART.12

##### Disciplina del Dipartimento

1. L'organizzazione dei Dipartimenti è attuata secondo prestabiliti programmi operativi delle varie componenti affini e complementari, indipendentemente dalla loro collocazione nel territorio dell'Azienda.
2. L'affinità e la complementarietà delle varie componenti dei Dipartimenti si basano sull'accertata attitudine delle stesse a conseguire le finalità del Dipartimento cui afferiscono attraverso la loro integrazione.
3. In attuazione del regolamento generale possono essere adottati specifici regolamenti operativi per gli aspetti tecnico-organizzativi delle singole strutture facenti parte del Dipartimento, in coerenza con l'atto di autonomia aziendale.
4. Detto regolamento operativo identifica le finalità e gli obiettivi propri del Dipartimento e stabilisce norme specifiche per gli aspetti tecnico-organizzativi peculiari, che potranno essere oggetto di adeguamento, integrazione e/o revisione anche in relazione all'evolversi dell'assetto organizzativo aziendale di cui all'atto di autonomia aziendale.
5. Il regolamento operativo viene adottato dal Dipartimento nell'ambito del Comitato direttivo, conformemente al presente regolamento generale ed alle linee guida dettate dall'Amministrazione, salva la differenziazione delle norme per gli aspetti tecnici peculiari di ogni Dipartimento.

#### ART.13

Istituzione, modificazioni costitutive, soppressione del Dipartimento

1. L'istituzione del Dipartimento avviene con atto deliberativo del Direttore Generale, con le modalità previste per la modifica dell'atto di autonomia aziendale.
2. I pareri sulle proposte di inserimento nel Dipartimento o di trasferimento ad altro Dipartimento di strutture semplici o semplici dipartimentali, sono discusse ed approvate, a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, con atto motivato dal Comitato direttivo dipartimentale, il quale le inoltra, tramite il Direttore di Dipartimento, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Generale e sono eventualmente deliberate dal Direttore Generale, con le modalità previste per la modifica dell'atto di autonomia aziendale.
3. La soppressione del Dipartimento può essere proposta:
  - dal Direttore Amministrativo
  - dal Collegio di Direzione a maggioranza qualificata dei due terzi.
4. La relativa eventuale soppressione del Dipartimento è deliberata dal Direttore Generale, con le modalità previste per la modifica dell'atto di autonomia aziendale.

#### ART.14

##### Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche od integrazioni del presente Regolamento possono essere proposte dalla Direzione generale, dalla Direzione Amministrativa, dal Collegio di direzione o dal Comitato direttivo del dipartimento, di concerto per le parti di interesse comune, a maggioranza qualificata dei due terzi dei rispettivi votanti.
2. Il Direttore generale, sentito il Collegio di Direzione, approva con atto deliberativo le modifiche o le integrazioni al presente regolamento su proposta della S.C. Affari Generali.
3. Qualora intervenissero leggi nazionali e/o regionali in contrasto ai contenuti ed alla disciplina del presente regolamento, lo stesso dovrà essere modificato allineandosi ai dispositivi di legge, con specifico atto deliberativo.

#### ART.15

##### Norme finali

1. Il presente regolamento ed i principi in esso contenuti costituiscono lo strumento di lavoro per il conseguimento degli obiettivi di fondo dell'Azienda.
2. Per quanto in esso non previsto si applicano le norme di legge e regolamentari nazionali e regionali nonché i CCNL vigenti.
3. Sono altresì fatte salve le specifiche norme previste in regolamenti e disposizioni regolatorie e/o contrattuali aziendali afferenti quanto oggetto del presente regolamento.

## REGOLAMENTO GENERALE DEI DIPARTIMENTI SANITARI

### ART.1

#### Fonti e disciplina

Ai sensi dell'art.28 del vigente atto aziendale di diritto privato, adottato ex art.3 c.1bis Dlgs n.502/1992 e s.m.i. con deliberazione n.239 del 19.4.2018 e s.m.i., l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'Azienda.

L'Azienda è organizzata nel rispetto del modello dipartimentale delineato dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. nonché dagli artt. 38 e ss. della L.R. n. 41/2006 e s.m.i. ed è strutturata in Dipartimenti formalmente istituiti secondo la Direttiva inerente ai criteri operativi ed organizzativi e per l'istituzione ed il funzionamento degli stessi, predisposta dalla Regione Liguria con la D.G.R. n. 945 del 1/8/2008, come da vigente atto di diritto privato adottato ex art.3 c.1bis Dlgs n.502/1992 e s.m.i.e Documento Strategico Aziendale.

### ART.2

#### Definizione di Dipartimento

1. Il Dipartimento è un modello organizzativo costituito da strutture complesse e semplici e semplici dipartimentali omogenee, omologhe, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale.
2. Il Dipartimento costituisce pertanto una struttura di direzione e coordinamento per lo svolgimento di funzioni complesse con compiti di orientamento, consulenza e supervisione per la funzione cui è preposto.
3. All'interno del dipartimento sono di norma garantite le seguenti funzioni:
  - assistenza;
  - formazione ed aggiornamento;
  - didattica;
  - ricerca;
  - educazione ed informazione sanitaria.
4. Le strutture costituenti il Dipartimento sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati. A tal fine adottano regole condivise di comportamento assistenziale, gestionale, formativo e di aggiornamento, di ricerca, deontologico, etico, medico-legale ed economico.

Le strutture afferenti al Dipartimento mantengono la propria autonomia specialistica e responsabilità nell'ambito di un modello gestionale e organizzativo comune, volto a fornire una risposta unitaria, efficiente e completa alle richieste di prestazioni degli utenti interni ed esterni.
5. Il Direttore Generale, con l'atto di diritto privato adottato ex art.3 c.1bis Dlgs n.502/1992 e s.m.i., provvede alla costituzione del dipartimento e ne disciplina, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa, le modalità di funzionamento, le competenze e l'attribuzione delle responsabilità.
6. Al Dipartimento sono assegnate le risorse necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite.

### ART.3

#### Scopi del Dipartimento

1. La specifica tipologia organizzativa del Dipartimento deve essere volta a conseguire efficacia operativa, attraverso efficienza ed economia di gestione delle sue componenti, mediante l'uso razionale ed integrato delle risorse umane e tecniche disponibili.
2. Il modello organizzativo dipartimentale deve garantire in particolare:
  - il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche e tecnico-amministrative, di ricerca, di studio e di controllo sulla qualità delle prestazioni, nonché delle attività amministrative, tecniche e, in generale, di supporto;
  - il miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne, con particolare riferimento al rispetto dei diritti del malato;
  - il miglioramento della qualità dell'assistenza erogata da perseguire tramite l'efficiente gestione delle risorse disponibili, nonché tramite l'organizzazione delle attività libero professionali intramurarie e l'organizzazione delle attività di pre-ospedalizzazione, ricovero ordinario e diurno, day surgery, predisposizione e valutazione dei programmi operativi, dimissioni protette.
3. Le modalità di funzionamento, le competenze e l'attribuzione delle responsabilità relativamente ai dipartimenti sono stabilite con il presente atto regolamentare e sue declinazioni operative.
4. Le strutture tecnico-professionali, di cui all'art.45 della L.R. 7.12.2006 n°41 e s.m.i. che espletano attività di natura interdipartimentale, partecipano ai Dipartimenti attraverso le articolazioni connesse ai compiti del Dipartimento cui afferiscono.
5. Il Dipartimento, in quanto aggregazione organizzativa e funzionale, assume la valenza di soggetto negoziale nei rapporti con l'Azienda e gli altri dipartimenti
6. L'organizzazione dipartimentale delle strutture ospedaliere prevede:
  - l'attribuzione funzionale dei posti letto al Dipartimento e non alle singole Strutture Complesse o Semplici a valenza dipartimentale, individuando il numero di posti letto che vengono utilizzati mediamente dalle singole Strutture Complesse e Semplici;
  - l'attribuzione dell'organico al Dipartimento che ne pianifica la distribuzione secondo le attività ed i bisogni concordati con i Direttori delle Strutture Complesse e delle Strutture Semplici a valenza dipartimentale;
  - le funzioni di direzione, che competono al dirigente delle Strutture Complesse, sono esercitate con piena autonomia nel campo specialistico, secondo le linee guida adottate dal Dipartimento.
7. Le strutture afferenti al Dipartimento mantengono la propria autonomia specialistica e responsabilità nell'ambito di un modello gestionale e organizzativo comune volto a fornire una risposta unitaria, efficiente e completa alle richieste di prestazioni degli utenti interni ed esterni.

#### ART.4

##### Criteria di aggregazione dipartimentale

1. Le strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali, compatibilmente con le disponibilità di spazi, vengono aggregate oltre che funzionalmente anche fisicamente, in modo da consentire la gestione comune delle risorse umane, tecniche ed economiche assegnate.

2. In presenza di situazioni logistiche, organizzative ed economiche che non consentono l'immediata aggregazione fisica delle strutture componenti il Dipartimento, si procederà ad aggregazione funzionale.
3. L'aggregazione delle strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali è effettuata sull'individuazione di obiettivi comuni di intervento gestionali.
4. Il Dipartimento aggrega almeno quattro strutture organizzative complesse e può comprendere anche strutture organizzative semplici, ai sensi dell'art.39 della L.R. 7.12.2006 n°41 e s.m.i., salva la deroga prevista dall'art.39, comma 4 di detta L.R.
5. Le strutture complesse e semplici dell'Azienda partecipano, di norma, ad un solo Dipartimento. Ove ricorrano comprovate finalità organizzative uno o più strutture semplici possono partecipare a più di un Dipartimento.
6. I Dipartimenti possono essere aziendali o interaziendali.
7. E' demandata a specifici protocolli d'intesa tra le Amministrazioni interessate l'individuazione di strutture dipartimentali interaziendali, comprendenti strutture complesse di ASL 3 e di altre Aziende/Enti del SSR.
8. I Dipartimenti possono essere strutturali, funzionali, transmurali ed interaziendali.
9. I Dipartimenti funzionali possono comprendere anche strutture extraaziendali.
10. Il Dipartimento Strutturale è un'aggregazione stabile di Strutture Complesse che trova ragion d'essere quando serve a razionalizzare, sia in termini di efficienza che di economicità, i rapporti fra diverse strutture organizzative, non altrimenti aggregabili, e viene costituito in relazione alle tipologie di attività o di personale.

Il Dipartimento Strutturale è dotato di autonomia gestionale soggetta a rendicontazione analitica.

L'organizzazione dei Dipartimenti Strutturali è caratterizzata, inoltre, da:

- attribuzione di risorse e conseguente responsabilità di gestione del direttore connessa con il loro utilizzo;
- attribuzione al direttore di Dipartimento di poteri e responsabilità di gestione in ordine alla razionale e corretta programmazione delle attività;
- condivisione di spazi, professionalità, risorse e tecnologie;
- appartenenza delle strutture organizzative ad un unico Dipartimento.

11. Il Dipartimento Funzionale si caratterizza per un sistema di aggregazione collegato ad una funzione comune. Per sua natura, la costituzione di un Dipartimento Funzionale non deve generare ulteriori costi, né determinare l'erogazione di indennità ricorrenti o di compensi ulteriori, se non a titolo, eventuale, di retribuzione di risultato.
12. Sono denominati Dipartimenti Transmurali i dipartimenti strutturali o funzionali che coordinano strutture operanti in ambito sia ospedaliero che territoriale, pertanto gli stessi, pur collocati all'interno di uno dei due ambiti, afferiscono gerarchicamente sia al Direttore Sanitario che al Direttore Sociosanitario.
13. I Dipartimenti Interaziendali Regionali (DIAR) trasversali a tutte le Aziende, Istituti ed Enti, sono costituiti dall'aggregazione di Strutture Complesse e Semplici a valenza dipartimentale che appartengono ad Aziende diverse, istituiti al fine di perseguire:
  - ✓ il coordinamento e il miglioramento della qualità dei servizi erogati;
  - ✓ la gestione di percorsi integrati di diagnosi e cura;
  - ✓ la programmazione dell'attività di équipe;
  - ✓ la costituzione di équipe itineranti;
  - ✓ la valutazione delle performance qualitative e di efficacia;
  - ✓ la condivisione di linee guida, protocolli e prassi operative;
  - ✓ l'effettuazione di audit;

✓la formazione del personale.

Le attività principali dei Dipartimenti Interaziendali regionali sono le seguenti:

- analizzare e valutare i bisogni di salute, la domanda di assistenza sanitaria e socio sanitaria e i modelli organizzativi adottati;
- procedere al censimento delle risorse umane e tecnologiche e proporre valutazioni HTA per l'introduzione di nuove tecnologie;
- formulare proposte organizzative, funzionali al perseguimento degli obiettivi e al coordinamento delle attività di assistenza;
- predisporre percorsi diagnostico terapeutici assistenziali definendo responsabilità organizzative e professionali;
- proporre attività di formazione didattica e di ricerca;
- condividere indicatori di processo-organizzativo professionale- e di outcome.

Gli ambiti assistenziali per i quali prevedere la costituzione dei Dipartimenti Interaziendali sono individuati dalla Giunta Regionale.

#### ART.5

##### Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- il Direttore del Dipartimento, quale livello gestionale in ambito programmazione aziendale e controllo di gestione
- il Comitato direttivo del Dipartimento, quale livello deliberante.

#### ART.6

##### Il Direttore del Dipartimento

1. Il direttore del dipartimento sanitario, ai sensi dell'art.17 bis del Dlgs 502/92 e smi e dell'art.41 della L.R. 7.12.2006 n°41 è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, con atto motivato, su proposta del Comitato di Dipartimento e/o con le ulteriori modalità ivi previste in caso di dipartimento interaziendale e/o di interesse regionale.
2. Le funzioni svolte dal direttore di dipartimento sono aggiuntive a quelle di direttore di struttura complessa.
3. Il Direttore di Dipartimento dura in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile.
4. La revoca del direttore di dipartimento può essere disposta con atto deliberativo motivato dal Direttore generale, ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..
5. Il Direttore di dipartimento cessa in caso di decadenza dall'incarico di direttore di struttura complessa ovvero per spostamento della struttura complessa in altro dipartimento od in caso di fusione di due o più dipartimenti e/o soppressione del dipartimento.
6. Ai sensi dell'art.15 ter, 5 comma Dlgs 502/92 e smi il direttore del dipartimento è sostituito, in caso di sua assenza od impedimento, da un altro dirigente del dipartimento, individuato dal responsabile del dipartimento stesso. Alle predette mansioni non si applica l'art.2103, primo comma del cod.civ.
7. Nell'ambito delle funzioni dipartimentali il Direttore Generale definisce annualmente, con il direttore di dipartimento i programmi e gli obiettivi che dovranno essere realizzati dal dipartimento individuando le relative risorse.

## ART.7

### Compiti del direttore di dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento cura l'attuazione degli indirizzi politici, gestionali ed amministrativi definiti dalla Direzione Aziendale, nell'osservanza delle direttive, dei piani, dei programmi formulati dalla Direzione medesima.
2. Il Direttore del Dipartimento ha autonomia decisionale nell'ambito delle linee programmatiche fissate dal Direttore Generale, tenuto conto di quanto proposto dal Comitato di Dipartimento.
3. Il Direttore del Dipartimento:
  - a) assicura il funzionamento del Dipartimento;
  - b) promuove le verifiche di audit interno;
  - c) verifica la conformità delle attività dipartimentali agli indirizzi approvati nell'ambito del Comitato di Dipartimento;
  - d) rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione Aziendale.
4. Il Direttore del Dipartimento, in particolare:
  - ✓ Organizza e garantisce i rapporti tra il personale operante nelle strutture costituenti il Dipartimento e ne dispone l'utilizzazione di concerto con i direttori responsabili delle stesse.
  - ✓ Assicura il coordinamento delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati dal Dipartimento, garantendo altresì l'ottimale funzionamento di eventuali attrezzature e mezzi non afferenti specificatamente ad una singola struttura.
  - ✓ Cura la raccolta dei dati statistici ed epidemiologici sull'attività svolta dal Dipartimento, dati da utilizzare per la valutazione corrente dei risultati e per il miglioramento dei servizi erogati.
  - ✓ E' Referente nel "Sistema privacy" aziendale, con i compiti specifici previsti nel D.P.S. privacy di ASL 3 e del "Sistema Aziendale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza", con i compiti specifici previsti dal P.T.P.C.T. di ASL 3.
  - ✓ E' delegato del Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex art.16 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con eventuale autorizzazione a subdelega nei confronti dei direttori delle strutture del Dipartimento.
  - ✓ Assicura il coordinamento tra le varie componenti specialistiche che concorrono all'attività del Dipartimento.
  - ✓ Riunisce periodicamente il Comitato direttivo del Dipartimento secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento e verifica, congiuntamente al Comitato, la conformità delle attività dipartimentali agli indirizzi approvati dal citato Comitato.
  - ✓ Negozia, definisce e gestisce gli obiettivi di budget assegnati annualmente al Dipartimento secondo le direttive stabilite ed approvate a maggioranza da parte del Comitato direttivo ed in particolare contratta con la Direzione Aziendale l'assegnazione delle risorse in rapporto agli obiettivi negoziati ed ai risultati conseguiti in termini di produttività del Dipartimento e delle relative strutture.
  - ✓ Coordina le iniziative per la definizione e la gestione dei obiettivi di budget assegnati alle strutture complesse e semplici dipartimentali facenti capo al Dipartimento, promuovendo attività di collaborazione nella ricerca di ottimali risultati ed economie funzionali.
  - ✓ Rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione generale e con gli organismi esterni.
5. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

La preposizione ai dipartimenti strutturali ospedalieri comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento, sentito il Comitato del Dipartimento, predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale.

6. Il direttore di dipartimento inoltre, in particolare, propone iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale assegnato al Dipartimento; promuove lo sviluppo di protocolli e linee guida, in applicazione di indirizzi nazionali, regionali e delle società scientifiche in accordo con gli orientamenti strategici aziendali; vigila, anche tramite i direttori responsabili delle strutture di afferenza, sul personale attribuito alle strutture dipartimentali anche sul piano disciplinare e del rispetto del codice di comportamento, avvalendosi, nel caso di personale di comparto, della collaborazione del responsabile della struttura tecnico professionale e/o articolazione della stessa assegnata al Dipartimento; sovrintende sulla corretta compilazione e tenuta della documentazione sanitaria "attiva" e ne garantisce la corretta e tempestiva trasmissione agli uffici competenti (Cartella clinica e documentazione iconografica, registri di SO e di prenotazione, SDO, denunce e certificazioni dovute).

7. E' garante della qualità complessiva del servizio erogato dal Dipartimento sul piano assistenziale e sanitario, curando attraverso specifiche deleghe la sorveglianza continua anche sugli aspetti igienico sanitari delle strutture dipartimentali.

8. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento in relazione agli specifici ambiti di responsabilità.

9. I Direttori di dipartimento fanno parte del Collegio di Direzione.

10. Il Direttore del Dipartimento strutturale provvede altresì a:

- a) negoziare con la Direzione generale obiettivi e risorse;
- b) gestire le risorse direttamente attribuite al Dipartimento;
- c) definire, sentito il Comitato di Dipartimento, il piano delle attività, i programmi e le risorse da attribuire alle strutture organizzative del Dipartimento;
- d) monitorare e verificare, congiuntamente al Comitato, l'attività di gestione del Dipartimento;
- e) garantire il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento istituzionale ed eventuale certificazione;
- f) rispondere alla Direzione Aziendale dei risultati conseguiti, anche in relazione alla gestione dei servizi che afferiscono al Dipartimento, per gli ambiti di competenza;
- g) formulare alla Direzione Aziendale proposte relative alle esigenze formative del personale;
- h) esercitare, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, le funzioni proprie e delegate dal datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro con facoltà di sub-delega ai sensi dell'art. 16, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;
- i) assumere, in caso di necessità urgenti, iniziative decisionali avocando a sé procedure di diretta competenza dei Direttori delle Strutture Complesse e Semplici dipartimentali afferenti al Dipartimento;
- j) preparare l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni del Comitato di Dipartimento;

- k) rispondere insieme al Collegio di Direzione ed ai direttori delle strutture afferenti al Dipartimento dell'attuazione degli obiettivi regionali, nonché della corretta ed economica gestione dell'Azienda, per gli ambiti di rispettiva competenza;
- l) promuovere, all'interno del Dipartimento, delle linee strategiche aziendali per le quali collabora con la direzione aziendale per la formulazione;
- m) promuovere l'integrazione tra tutti Dipartimenti aziendali, i Distretti ed i Presidi Ospedalieri;
- n) Promuovere la tempestiva e regolare diffusione delle informazioni all'interno delle strutture complesse e/o semplici dipartimentali afferenti al Dipartimento;
- o) partecipare, secondo le modalità previste dai regolamenti aziendali, al processo di conferimento degli incarichi afferenti al Dipartimento;
- p) Curare l'attuazione del modello dipartimentale secondo le previsioni dall'Atto di Autonomia Aziendale.

## ART.8

### Composizione del Comitato Direttivo del Dipartimento

1. Il Comitato di Dipartimento è organo collegiale composto dai responsabili delle strutture organizzative del Dipartimento e assicura la programmazione, l'organizzazione delle attività e le funzioni di coordinamento del Dipartimento.
2. Le funzioni del Comitato di Dipartimento sono, essenzialmente, di natura propositiva e consultiva.
3. Il Comitato direttivo del Dipartimento è composto:
  - a. Dai dirigenti responsabili delle strutture complesse afferenti al Dipartimento
  - b. Dai dirigenti responsabili delle strutture semplici e semplici dipartimentali afferenti al Dipartimento
  - c. l'incaricato di funzione delle professioni sanitarie del dipartimento e da almeno due altri rappresentanti delle professioni sanitarie del dipartimento.
4. I soggetti di cui al punto 3 del presente articolo possono essere membri di un solo Comitato direttivo dipartimentale.
5. In caso di partecipazione di una struttura complessa a più Dipartimenti, il responsabile del settore di attività che afferisce ad un Dipartimento diverso da quello di cui fa parte l'intera struttura complessa è membro del Comitato Direttivo di quel Dipartimento ed espleta la propria collaborazione nell'ambito dei compiti e dell'autonomia allo stesso conferiti, sulla base delle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari, dal dirigente responsabile della struttura complessa di appartenenza.
6. Non sono previsti membri vicari o supplenti.
7. Il Direttore di Dipartimento può invitare al Comitato di dipartimento, senza diritto di voto, altre figure professionali del dipartimento od aziendali.

## ART.9

### Compiti del Comitato Direttivo del Dipartimento

1. Al Comitato direttivo del Dipartimento sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a. Supporto nella programmazione della razionale utilizzazione del personale del Dipartimento in una prospettiva di integrazione dipartimentale
  - b. Supporto nella programmazione della gestione delle attrezzature, dei presidi e delle risorse assegnate al Dipartimento
  - c. Adozione delle linee guida e dei protocolli di indirizzo operativo del Dipartimento

- d. Individuazione dei modelli e criteri per la verifica e la valutazione di audit interni
  - e. Esame di argomenti e proposte ritenuti di particolare rilevanza per le attività del Dipartimento
  - f. Proposta degli obiettivi di budget annuale proposti per le strutture afferenti al Dipartimento
  - g. Parere al Direttore sull' istituzione e/o soppressione di Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali del Dipartimento
2. Il parere del Comitato è di natura obbligatoria e non vincolante.

#### ART.10

##### Modalità di funzionamento del Comitato Direttivo del Dipartimento

1. Il Comitato Direttivo del Dipartimento si riunisce, di norma, a cadenza trimestrale, su convocazione del direttore del dipartimento.
2. Il Comitato è convocato anche:
  - a. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti
  - b. Su richiesta straordinaria del Direttore Sanitario, Socio Sanitario e/o del Direttore generale
  - c. Su richiesta straordinaria del Consiglio dei Sanitari e/o Collegio di Direzione.
3. La convocazione deve essere effettuata dal Direttore di dipartimento per iscritto (utilizzando la posta elettronica aziendale), almeno quindici giorni prima della seduta (salvo le urgenze) e deve riportare l'ordine del giorno della seduta.
4. Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei componenti votanti.
5. Il Comitato si esprime, di norma, a maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui si richieda la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.
6. Nei seguenti casi è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti :  
Proposta degli obiettivi di budget annuale per le strutture afferenti al Dipartimento; parere al Direttore del Dipartimento sull'istituzione e/o soppressione di Strutture Semplici e/o Semplici Dipartimentali del Dipartimento, di inserimento nel Dipartimento o di trasferimento ad altro Dipartimento di strutture semplici o semplici dipartimentali; proposta al Direttore Generale del nominativo del direttore di dipartimento; Supporto nella programmazione della razionale utilizzazione del personale del dipartimento in una prospettiva di integrazione dipartimentale; Adozione delle linee guida e dei protocolli di indirizzo operativo e regolamento operativo del dipartimento; proposte di modifiche od integrazioni del Regolamento generale del Dipartimento; Proposte di piani di aggiornamento e riqualificazione del personale, programmazione e coordinamento delle attività di didattica del dipartimento; Esame di argomenti e proposte ritenuti di particolare rilevanza per le attività del dipartimento.
7. In caso di parità di voto prevale quello del direttore del Dipartimento.
8. In ogni seduta viene redatto, approvato, sottoscritto e conservato un verbale della stessa.
9. I componenti del Comitato direttivo non hanno limiti di durata in carica. In caso di decadenza di un membro (per quiescenza, trasferimento, dimissioni, mancato rinnovo delle funzioni, revoca a sensi di legge, decesso, etc.) il Comitato stesso viene integrato con il nuovo responsabile subentrante.

10. In caso di vacanza del responsabile di struttura complessa lo stesso è sostituito, nelle more della nuova nomina, dal dirigente che, in forza di atto deliberativo, ne svolge temporaneamente le funzioni.

#### ART.11

##### Funzioni dei responsabili di struttura complessa e semplice o semplice dipartimentale

1. I dirigenti responsabili di struttura complessa dipartimentale o di struttura semplice o semplice dipartimentale, oltre ai compiti istituzionali regolati da disposizioni normative, contrattuali e regolamentari, in base alle quali hanno autonomia decisionale e responsabilità, svolgono in particolare le seguenti funzioni:
  - a) predispongono, nell'ambito del piano di lavoro dipartimentale, i programmi di lavoro della struttura complessa dipartimentale o della struttura semplice o semplice dipartimentale e ne verificano l'attuazione
  - b) gestiscono le risorse di competenza in linea con il programma dipartimentale ed adottano direttive per lo svolgimento delle attività per la razionale utilizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate.

#### ART.12

##### Disciplina del Dipartimento

1. L'organizzazione dei Dipartimenti è attuata secondo prestabiliti programmi operativi delle varie componenti affini e complementari, indipendentemente dalla loro collocazione nel territorio dell'Azienda.
2. L'affinità e la complementarietà delle varie componenti dei Dipartimenti si basano sull'accertata attitudine delle stesse a conseguire le finalità del Dipartimento cui afferiscono attraverso la loro integrazione.
3. In attuazione del regolamento generale possono essere adottati specifici regolamenti operativi per gli aspetti tecnico-organizzativi delle singole strutture facenti parte del Dipartimento, in coerenza con l'atto di autonomia aziendale.
4. Detto regolamento operativo identifica le finalità e gli obiettivi propri del Dipartimento e stabilisce norme specifiche per gli aspetti tecnico-organizzativi peculiari, che potranno essere oggetto di adeguamento, integrazione e/o revisione anche in relazione all'evolversi dell'assetto organizzativo aziendale di cui all'atto di autonomia aziendale.
5. Il regolamento operativo viene adottato dal Dipartimento nell'ambito del Comitato direttivo, conformemente al presente regolamento generale ed alle linee guida dettate dall'Amministrazione, salva la differenziazione delle norme per gli aspetti tecnici peculiari di ogni Dipartimento.

#### ART.13

##### Istituzione, modificazioni costitutive, soppressione del Dipartimento

1. L'istituzione del Dipartimento avviene con atto deliberativo del Direttore Generale, con le modalità previste per la modifica dell'atto di autonomia aziendale.
2. I pareri sulle proposte di inserimento nel Dipartimento o di trasferimento ad altro Dipartimento di strutture semplici o semplici dipartimentali sono discusse ed approvate, a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, con atto motivato dal Comitato direttivo dipartimentale, il quale le inoltra, tramite il Direttore di Dipartimento, al Direttore Generale ed al Direttore

Sanitario , Socio Sanitario ed Amministrativo e sono eventualmente deliberate dal Direttore Generale, con le modalità previste per la modifica dell'atto di autonomia aziendale.

3. La soppressione del Dipartimento può essere proposta:
  - dal Direttore Sanitario o Socio Sanitario , per gli ambiti di rispettiva competenza
  - dal Collegio di Direzione e/o dal Consiglio dei Sanitari a maggioranza qualificata dei due terzi.
4. La relativa eventuale soppressione del Dipartimento è deliberata dal Direttore Generale, con le modalità previste per la modifica dell'atto di autonomia aziendale.

#### ART.14

##### Modifiche al Regolamento Generale

1. Eventuali modifiche od integrazioni del presente Regolamento possono essere proposte dalla Direzione generale, Sanitaria, Socio Sanitaria, dal Collegio di direzione o da un Comitato direttivo di dipartimento a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.
2. Il Direttore generale, sentito il Collegio di Direzione, approva con atto deliberativo le modifiche o le integrazioni al presente regolamento su proposta della S.C. Affari Generali.
3. Qualora intervenissero leggi nazionali e/o regionali in contrasto ai contenuti ed alla disciplina del presente regolamento, lo stesso dovrà essere modificato allineandosi ai dispositivi di legge, con specifico atto deliberativo.

#### ART.15

##### Norme finali

1. Il presente regolamento ed i principi in esso contenuti costituiscono lo strumento di lavoro per il conseguimento degli obiettivi di fondo dell'Azienda.
2. Per quanto in esso non previsto si applicano le norme di legge e regolamentari nazionali e regionali nonché i CCNL vigenti.
3. Sono altresì fatte salve le specifiche norme previste in regolamenti e disposizioni regolatorie e/o contrattuali aziendali afferenti quanto oggetto del presente regolamento.